

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/Cf (2000/2001 )

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Andrea MANZELLA	- Presidente
Dott. Corrado DE BIASE	- Componente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Dott. Filippo LONGO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma l'11 dicembre 2000, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

**1 - RECLAMO DELLA A.C. NONESENONE AVVERSO LA VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 4.11.2000**

Il Sig. Roberto Trincherò, Presidente dall'A.C. Nonesenone, società aderente al Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, ha proposto reclamo ai sensi dall'art. 15 (rectius 16) lettera 2 del Codice di Giustizia Sportiva, avverso la validità dell'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva tenutasi il 4.11.2000, chiedendo che la votazione per l'elezione del Presidente e del Direttivo del Comitato Regionale suindicato, "venga invalidata per l'inosservanza delle norme che regolano la formazione del corpo elettorale", per i seguenti motivi:

- 1) "inoperatività" del regolamento riguardante la normativa che consente ad ogni società della Lega Nazionale Dilettanti, avente diritto al voto, di delegare altra società avente diritto al voto, in

quanto detto regolamento sarebbe stato applicato senza aver ottenuto il preventivo parere favorevole di conformità della F.I.G.C.; ai sensi dall'art. 7, comma secondo, Statuto Federale;

1

votazione, sono state ritirate dagli incaricati dei vari Comitati Provinciali presso il Comitato stesso o presso le società, debitamente firmate, ma senza indicazione alcuna della società delegata.

Il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta ha puntualmente controdedotto, sostenendo l'infondatezza del reclamo.

Il reclamo è infondato per una pluralità di ragioni.

Con il primo motivo si sostiene l'invalidità dell'Assemblea del 4.11.2000 e delle conseguenti delibere, in quanto le nuove norme procedurali concernenti le modalità di partecipazione al voto nelle elezioni dei Comitati Regionali della F.I.G.C., modificate con Comunicato Ufficiale n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in data 25 ottobre 2000, a quell'epoca non erano efficaci non avendo ottenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio "il parere favorevole di conformità ai sensi dall'art. 7, comma 2, dello Statuto Federale".

Le argomentazioni svolte dall'esponente a sostegno delle tesi suindicate non hanno pregio alcuno.

E', infatti, certo, come risulta dall'esame della documentazione in atti, che le citate norme procedurali; pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 17 della L.N.D. datato 25 ottobre 2000, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dall'esponente, hanno immediatamente ottenuto il parere formale di conformità da parte della F.I.G.C. e da questa ufficialmente pubblicizzato mediante il proprio Comunicato Ufficiale n. 53/A in data 25 ottobre 2000, cioè lo stesso giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti.

E' infondato anche il secondo motivo con il quale vengono lamentate presunte irregolarità nella consegna e nell'uso delle deleghe.

Siccome ciò che conta nell'atto collegiale è la maggioranza (principio maggioritario), occorre fare la cosiddetta prova della resistenza che non darebbe risultati utili per la reclamante, considerata la netta prevalenza dei voti riportati dagli organi eletti {i delegati presenti in Assemblea superano abbondantemente il numero di un terzo delle società aventi diritto al voto; il Presidente del Comitato Regionale è stato eletto con 433 voti contro 117 su un totale di 556 votanti!...) e non contestati.

Tuttavia, ai fini della completezza, la Corte ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di Serino Giorgio (non sottoscritta) è generica e priva di qualsiasi prova. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni sottoscritte dai Sigg.ri Franzi Pasquale, Mensi Giuseppe; Giuliana Antonino e Schippo Franco. Né va trascurato di considerare le perplessità che derivano dalle dichiarazioni dei Sigg.ri Fusco Salvatore e Furnari Antonino per i quali si dubita addirittura della rispondenza delle qualifiche sportive rivestite e/o dichiarate.

Da quanto sopra detto e considerato discende che il reclamo proposto dal Sig. Roberto Trincherò a nome e per conto dall'A.C. Nonesenone deve essere respinto.

Per questi motivi la Corte Federale respinge il reclamo come innanzi proposto dell'A.C. Nonesenone di None (Torino) e dispone l'incameramento della tassa versata.

## **2 - RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000**

Con il ricorso in data 16.11.2000 in epigrafe individuato, il Presidente Federale lamentava la violazione dall'art. 12 delle Norme procedura per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, violazione intervenuta nel corso della elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, svoltasi nell'ambito dell'Assemblea ordinaria della Divisione Calcio Femminile, tenutasi in Roma il 6 novembre 2000.

Il motivo della doglianza, promossa dal Presidente Federale, deve essere ricercato nella circostanza che, ai sensi dell'articolo 12 delle Norme procedurali sopra ricordate; "ai fini della elezione a tutte le cariche federali, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi... espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti". La votazione, svoltasi nel corso dell'Assemblea, aveva portato al seguente risultato: avevano partecipato al voto 51 società, delle 54 aventi diritto, avevano ottenuto voti: Marras 27; Vignotto 26; Tosetto 26; Fiormonte 25; Rienzi 25; Pasciuti 24; Gebbia 24.

La Lega aveva dichiarato eletti i Signori Marras, Vignotto, Tosetto, Fiormonte e Rienzi, mentre tra i candidati Pasciuti e Gebbia dichiarava eletto quello con maggiore anzianità federale.

Ritiene il Presidente Federale, con il suo ricorso del 16.11.2000, che l'elezione doveva essere dichiarata nulla e/o inesistente, nella parte in cui dichiarava eletti i candidati che non avevano ottenuto la metà più uno dei voti espressi, pertanto doveva essere confermata l'elezione di Marras che aveva avuto 27 voti dei 51 espressi, mentre dovevano essere annullate (o dichiarate inesistenti) le elezioni dei Signori: Vignotto, Tosetto, Fiormonte, Rienzi e del membro con maggiore anzianità federale tra Pasciuti e Gebbia.

In via subordinata, il Presidente Federale chiedeva l'annullamento e/o la dichiarazione di inesistenza della intera deliberazione relativa all'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile.

Al fine di comprendere a pieno la doglianza proposta dal Presidente Federale, occorre muovere dall'analisi dell'articolo 12 delle Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti; invero, mentre il primo comma dell'articolo in esame prevede quanto ricordato dal Presidente Federale nel suo ricorso e cioè che "ai fini della elezione a tutte le cariche federali nell'ambito della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi:::", il secondo comma di detto articolo mitiga la previsione contenuta nel primo comma; esso, infatti, prevede che "qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza ... "(cioè la metà dei voti espressi più uno), mentre nel caso in esame il candidato Marras aveva ottenuto tale maggioranza. Invero può essere considerata valida qualsiasi elezione in cui almeno uno dei candidati abbia conseguito la metà più uno dei voti validi espressi, consentendosi agli atti una sorta di "scivolamento" della graduatoria degli eletti.

Tale considerazione trova ulteriore conferma nel dettato dell'ultimo comma dell'articolo 12 in parola, che prevede l'automatico subentro "dal primo dei non eletti nella relativa votazione".

Anche se il testo dell'articolo 12 appare modellato per l'elezione di un singolo membro, non può non tenersi conto della circostanza che il secondo comma di esso implica una deroga al dettato del primo e trova applicazione anche per le elezioni plurime; in mancanza di uno specifico diniego non contenuto dalla norma e non ipotizzabile ad opera della Corte Federale.

Appare, altresì, opportuno segnalare alla Commissione Carte Federali che siede presso la Lega Nazionale Dilettanti, la necessità di chiarire le norme che regolano la modalità di elezione alle cariche federali nell'ambito della Lega stessa, al fine di evitare, per il futuro, situazioni di incertezza.

In virtù delle argomentazioni sopra contenute la Corte Federale respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale.

### 3 - RECLAMO DELL'A.C. FORONI AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000

L'A.C. Foroni, con lettera datata 20.11.2000, ha presentato reclamo avverso la validità della Assemblea Ordinaria della Divisione Calcio Femminile del 6.11.2000, esponendo che alle votazioni ha partecipato il Vice-Presidente dell'A.C.F. Hellas Oppeano Verona, Sig. Prato Antonio, il quale non aveva i requisiti per poter partecipare a detta Assemblea, perché colpito da sanzione disciplinare di inibizione per quattro mesi, come da Comunicato Ufficiale n. 17 del 3.11.2000.

La reclamante ha fatto presente di essere venuta a conoscenza dell'accaduto soltanto il 21 novembre, perché il detto Comunicato Ufficiale n. 17 della Divisione Calcio Femminile sarebbe stato spedito soltanto il giorno 18 e non sarebbe stato ancora affisso nell'albo della Divisione.

Rileva la Corte che il reclamo è inammissibile, essendo stato presentato oltre il quinto giorno successivo alla data in cui l'Assemblea è stata tenuta e senza che sia stata presentata riserva scritta prima della chiusura dei lavori (art. 2 comma 5 delle N.O.I.F.), come rettamente rilevato dalla Presidente della Divisione Calcio Femminile.

Della tardività del reclamo, peraltro, è consapevole la società reclamante, la quale si giustifica, assumendo di essere venuta a conoscenza della sanzione inferta al Sig. Prato soltanto il 21 novembre.

La Corte, per altro verso, ritiene che la giustificazione addotta dalla società non ha fondamento, perché, come si evince dalla annotazione in calce al Comunicato lo stesso, è stato "pubblicato in Roma ed affisso all'Albo della Divisione il 3.11.2000" e quindi tre giorni prima dell'Assemblea. Inoltre, il Comunicato venne ricevuto il 6 novembre dal Presidente della Commissione Verifica Poteri della Assemblea.

La pubblicazione nell'Albo della Divisione, avvenuta tre giorni prima della data dell'Assemblea (il 3 novembre rispetto al giorno 6), costituisce valida presunzione di conoscenza da parte di tutti gli interessati, a norma dall'art. 12 comma 11 C.G.S., per cui a nulla rileva il fatto, dedotto dalla reclamante, e cioè di avere appreso della inibizione del Sig. Prato soltanto in epoca successiva e, peraltro, in via informale.

4

Il reclamo è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la Corte Federale dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall'A.C. Foroni di Verona ed ordina l'incameramento della tassa versata.

#### **4 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 C.G.S. IN MATERIA DI SANZIONI DA COMMINARE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI CALCIATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE**

La richiesta formulata dal Presidente Federale alla Corte Federale è in relazione al seguente quesito, sollevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D.: se in caso di partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare, oltre alla applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara (art. 7 comma 5 C.G.S.) siano o meno applicabili le sanzioni aggiuntive previste dagli artt. 8 e 9 (sanzioni a carico della società e di tesserati: dirigente accompagnatore, calciatore).

La Commissione Disciplinare ritiene che, nel caso di specie, vada sempre inflitta la sola sanzione della perdita della gara, non ritenendo altresì applicabili le sanzioni previste dagli artt. 8 e 9 C.G.S., come invece ritenuto dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale medesimo.

A sostegno della propria interpretazione (non condivisa dal suddetto Organo di giustizia sportiva), la Commissione Disciplinare rileva che l'art. 7 comma 5 prevede l'applicazione della sola sanzione della perdita della gara (norma da ritenersi speciale rispetto ai successivi artt. 8 e 9) ed aggiunge che, allorquando il Législatore Sportivo ha inteso affermare l'applicabilità delle sanzioni di cui all'artt. 8 a fatti contemplati nell'artt. 7 lo ha espressamente previsto (art. 7 comma 1 C.G.S.).

La Commissione Disciplinare, infine, afferma che la propria interpretazione non esclude che in ipotesi di particolare gravità (condotte dolose preordinate a schierare calciatori in posizione irregolare etc), possano applicarsi ulteriori sanzioni, ma soltanto se le violazioni ricadono sotto la previsione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S..

La Corte Federale ritiene perfettamente compatibili le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 C.G.S....

Non v'è dubbio che la partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare (perché squalificato o comunque senza titolo) non avviene casualmente, ma soltanto a seguito di un comportamento illegittimo del dirigente addetto e dello stesso calciatore, in quanto entrambi non possono ignorare la realtà. Così comportandosi, essi non osservano le norme federali e la loro condotta non è certo conforme ai principi della lealtà e probità sportiva sanciti dall'art. 1.

5

La Corte, quindi, ritiene che, a prescindere dalle considerazioni formali addotte dalla Commissione Disciplinare, in ogni caso debbano essere applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9, ricorrendo, comunque, anche se non specificatamente contestata, la violazione dall'art. 1, che detta i doveri e gli obblighi dei soggetti dell'Ordinamento federale.

A tale conclusione, in un certo senso, aderisce la Commissione Disciplinare che ritiene applicabili anche gli artt. 8 e 9, ma soltanto in ipotesi di particolare gravità, ipotesi che la Corte ritiene, comunque, sempre sussistere quando la società "fa partecipare", deliberatamente, a gare calciatori in posizione irregolare.

Una conferma della compatibilità delle norme in esame, si ricava dal testo dell'art. 8, che, dopo avere elencato (comma 1) le sanzioni che possono essere irrogate alle società, al comma 2 così dispone: "Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dell'art. 7 del presente Codice."

La Corte Federale, decidendo quindi sulla richiesta formulata dal Presidente Federale con nota 5.1490/GG, rende l'interpretazione che, in caso di partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare, debbono essere irrogate le sanzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 C.G.S., trattandosi di norme tra loro compatibili.

Pertanto, la Corte Federale emette la seguente pronuncia interpretativa sulla richiesta del Presidente Federale come sopra proposta:  
dichiara le sanzioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva compatibili e quindi cumulabili."

5 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 6 DELLO STATUTO; DI PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 21 PUNTI 7 E 8 DELLO STATUTO IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE

A norma dell'articolo 32, punto 6, del vigente Statuto Federale, il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha proposto alla Corte Federale, in data 6 dicembre 2000, il seguente quesito interpretativo:

"Il Presidente Federale ,

premessso

- che in data 20 novembre 2000 si è celebrata l'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;

- che in tale occasione si è verificata la previsione di cui all'art. 21.8 dello Statuto in quanto, dopo quattro successive votazioni, nessun candidato alla carica di Presidente Federale ha ottenuto le maggioranze previste dell'art. 21.7 del medesimo Statuto;

6

- che, di conseguenza, è stata convocata, per il 18 dicembre 2000, l'ulteriore Assemblea Elettiva prevista dal citato art. 21.8;

- che tale disposizione non fa alcun riferimento alle "quattro successive votazioni", come per contro indicato, peraltro senza alcuna previsione di obbligatorietà, per la prima Assemblea; tutto ciò premesso premessopremesso

chiede

a codesta Corte Federale di instaurare procedimento interpretativo per stabilire se l'Assemblea programmata per il 18 dicembre 2000 debba fare obbligatoriamente luogo a quattro successive votazioni per l'elezione del presidente Federale."

Al fine di rispondere, esaurientemente, al sopra riportato quesito occorre muovere dall'analisi dei punti 7 e 8 dello Statuto.

L'art. 21, posto al capo B, del Titolo terzo (La Struttura), regola la competenza e le modalità di elezione del Presidente Federale e dei Vice-Presidenti,

Il punto 7, dell'articolo 21, dello Statuto, prevede: "L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea e consegue almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega ed un terzo dei voti espressi dai Delegati della società ed associazioni di ciascuna Lega ed un terzo dei voti espressi rispettivamente dai Delegati degli Atleti e dai Delegati dei Tecnici. Se tale maggioranza non è conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti,

purché consègua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega e almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati di ciascuna componente tecnica".

Il successivo punto 8, invece, prevede l'ipotesi in cui l'Assemblea dopo quattro successive votazioni, non sia riuscita a nominare il Presidente, sulla base della maggioranza prevista dal precedente comma.

Il punto 8 dell'articolo 21 ha il seguente contenuto: "Se nell' Assemblea elettiva anche in seguito a quattro successive votazioni, nessun candidato alla carica di Presidente federale ottiene la maggioranza prevista al comma 7 del presente articolo, il Presidente dell'Assemblea la dichiara chiusa e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale convoca entro 30 giorni una nuova Assemblea. Qualora anche questa Assemblea abbia esito negativo, il Prèsidente federale uscente rimette il verbale dell' Assemblea alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.. In ogni caso il Presidente federale uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente o alla nomina del Commissario. "

Tutto ciò premesso, in base al dettato dei punti 7 e 8 dell'articolo 21 dello Statuto è possibile, alla Corte Federale, rendere la seguente pronuncia interpretativa a norma del punto 6 dall'art. 32 dello Statuto:

"La seconda Assemblea Elettiva, prevista dal punto 8; dell'articolo 21 dello Statuto, in mancanza di specificazioni al riguardo, deve essere considerata, in tutto e per tutto, analoga alla precedente; essa deve, quindi, tenersi entro 30 giorni dalla prima e, per quanto attiene all'elezione

7

del Presidente, deve procedere alle votazioni previste dallo stesso punto 8 dell'articolo 21 fino ad un massimo di quattro, per consentire il perseguimento della maggioranza qualificata, prevista dall'ultima parte dell'articolo 21, punto 7. Ciò anche per consentire di evitare il ricorso al Commissariamento, previsto nell'ultima parte dell'articolo 21, punto 8.

Invero, detto Commissariamento non può che considerarsi come ottima ratio una volta esperiti tutti i tentativi possibili di nominare un vertice federale.

Pertanto, le norme sopra richiamate vanno interpretate nel senso più idoneo al perseguimento della sopra richiamata finalità, fermo restando il potere del Presidente dell'Assemblea di verificare all'atto di ogni successiva votazione la regolarità della stessa."

IL PRESIDENTE  
(Prof. Andrea Manzella)

Pubblicato in Roma il 9 gennaio 2001

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Petrucci